

Emanato con D.R. n. 2378/2022 del 2/08/2022

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"**

ART. 1 - Scopi e finalità

1. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" promuove le iniziative culturali, sociali, sportive, ricreative proposte dagli studenti dell'Ateneo. A tal fine, favorisce la costituzione di Associazioni Studentesche, senza fine di lucro, riconoscendone le attività e il ruolo.
2. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione presso l'Ateneo dell'Albo delle Associazioni Studentesche e stabilisce i requisiti e le modalità per potervi accedere.
3. L'iscrizione al suddetto Albo non comporta un controllo da parte dell'Ateneo sulla regolarità del funzionamento delle Associazioni Studentesche in relazione agli scopi associativi ed alle altre disposizioni civilistiche e fiscali vigenti.

ART. 2 - Istituzione dell'Albo

1. L'Ateneo istituisce l'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (di seguito "Albo") con Decreto Rettorale. L'Albo è conservato dalla Direzione I "Didattica e servizi agli studenti".
2. L'elenco delle Associazioni Studentesche iscritte all'Albo, con l'indicazione delle generalità dei legali rappresentanti, è pubblicato sul sito dell'Università.

ART. 3 – Finalità delle Associazioni Studentesche

1. Le Associazioni Studentesche riconosciute dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" devono essere costituite al fine di svolgere, a favore degli studenti dell'Ateneo e senza finalità di lucro, attività di rappresentanza, attività culturali, formative, ricreative, eventi di aggregazione e attività di supporto alla didattica, al tutorato e all'orientamento.



2. Le Associazioni devono essere ispirate a principi di democrazia, di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, di inclusione e devono ripudiare ogni forma di estremismo.

ART. 4 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono far parte dell'Albo le Associazioni Studentesche formate da un numero minimo di 15 studenti iscritti all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

2. Gli statuti devono prevedere un rappresentante legale espressione dell'associazione.

3. Tutte le cariche sociali devono essere ricoperte da studenti iscritti all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in qualità di soci dell'Associazione Studentesca.

4. È ammessa la partecipazione di quanti abbiano già conseguito un titolo di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", fino a un massimo del 20% degli associati.

5. Gli studenti possono aderire anche a più Associazioni. Tali studenti possono ricoprire cariche sociali solo in una delle Associazioni iscritte all'Albo.

6. Non può essere iscritta all'Albo una Associazione Studentesca che abbia una denominazione sostanzialmente identica ad altra già iscritta o che abbia già presentato domanda di iscrizione.

7. Le Associazioni devono essere costituite almeno attraverso scrittura privata registrata, avere uno statuto associativo che contenga tutti gli elementi riportati nel presente Regolamento, nonché prevedere il rispetto delle altre condizioni di funzionamento previste dalla normativa vigente per le associazioni non riconosciute, a livello civile e fiscale.

8. Le Associazioni devono rispettare i principi di democraticità, di uguaglianza, di libertà di partecipazione nell'organizzazione delle attività e nel raggiungimento delle loro finalità.

9. I requisiti di cui sopra devono essere mantenuti dalle Associazioni per la durata dell'iscrizione all'Albo. L'Ateneo si riserva di verificarne periodicamente la sussistenza.

ART. 5 – Procedura di iscrizione all'Albo

1. La domanda per l'iscrizione all'Albo, redatta secondo il modello allegato, deve essere inviata ai seguenti indirizzi email: direzioneprima@uniroma2.it e operatori-



protocollo@amm.uniroma2.it, indicando nell'oggetto: Domanda di iscrizione all'albo delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

2. La richiesta di iscrizione all'Albo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto (anche in forma di scrittura privata registrata);
- verbale relativo alle eventuali modifiche dello statuto vigente;
- indicazione del nominativo del rappresentante legale unitamente alla copia del suo documento di identità;
- elenco degli aderenti all'Associazione Studentesca sottoscritto dal rappresentante legale. L'elenco dovrà essere corredato dalle generalità, dal numero del documento d'identità e dalle firme degli iscritti. A richiesta, il rappresentante legale dovrà fornire la documentazione idonea a dimostrare l'adesione di un numero di iscritti almeno pari a quello minimo sopraindicato.

ART. 6 – Durata dell'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è di tre anni. Gli anni sono conteggiati alla data del 31 dicembre e, ai fini della validità, si considera trascorso il primo anno al 31 dicembre successivo alla richiesta di iscrizione all'Albo.

ART. 7 – Rinnovo dell'iscrizione all'Albo

1. Le richieste di rinnovo dell'iscrizione dovranno essere corredate da:

- relazioni sulle attività svolte;
- copia degli eventuali atti di modifica dello statuto e degli organi associativi;
- elenco aggiornato degli iscritti.

2. Tali documenti devono essere presentati entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza di validità dell'iscrizione.



ART. 8 - Cancellazione dall'Albo

1. Viene cancellata dall'Albo l'Associazione Studentesca che abbia presentato la formale rinuncia o che non abbia rinnovato la richiesta alla scadenza del triennio di cui all'art. 7.
2. La cancellazione è altresì disposta d'ufficio quando il numero degli associati, al momento del rinnovo, sia diminuito al di sotto del numero richiesto, nonché quando l'Associazione si sia resa gravemente inadempiente o abbia violato gli obblighi derivanti dai regolamenti di Ateneo o abbia svolto attività in contrasto con quelle indicate all'art. 3, commi 1 e 2, o abbia compiuto atti e comportamenti lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nonché sia venuta meno alle altre condizioni che ne legittimano l'iscrizione.

Art. 9 – Commissione paritetica

La verifica dei dati e dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.4, contenuti nelle domande di iscrizione all'Albo, è effettuata dalla Commissione paritetica (nel seguito Commissione) istituita con Decreto Rettorale e così composta:

- a. un docente in rappresentanza di ciascuna Macroarea/Facoltà;
- b. sei studenti designati dal Consiglio degli Studenti;
- c. il Delegato del Rettore all'Orientamento e al Tutorato con funzioni di Presidente.

La Commissione rimane in carica per due anni Accademici e può essere rinnovata una sola volta.

Il verbale dei lavori della Commissione, debitamente sottoscritto, è depositato presso gli uffici della Direzione I "Didattica e servizi agli studenti".

ART. 10- Assegnazione degli spazi

La Commissione paritetica, sentiti i Presidi/Coordinatori di Facoltà/Macroarea, si adopera per l'individuazione di spazi per lo svolgimento delle attività con utilizzo continuativo o secondo criteri di turnazione da parte delle Associazioni e delle rappresentanze studentesche iscritte all'Albo.

Restano esclusi dalla possibilità di utilizzo degli spazi i soggetti che in qualunque forma svolgano attività incompatibili con le finalità e i requisiti di cui artt.3 e 4.

La richiesta di concessione di spazi deve essere presentata dalle Associazioni contestualmente alla domanda di iscrizione all'Albo così come previsto dall'art. 5.

Le domande per l'ottenimento dell'uso degli spazi saranno esaminate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 9.

Acquisito il parere favorevole dei Presidi/Coordinatori di Facoltà/Macroarea sull'utilizzo degli spazi disponibili, gli stessi saranno assegnati alle Associazioni esclusivamente a seguito della decisione della Commissione paritetica secondo i seguenti punteggi:

- 8 punti per ogni rappresentante degli studenti iscritto all'Associazione in argomento, eletto nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico dell'Università;
- 1 punto per ogni rappresentante degli studenti iscritto all'Associazione in argomento eletto nel Consiglio degli Studenti (esclusi i membri di diritto);
- un punteggio da 0 a 10 in base al tipo di attività e servizi offerti dall'Associazione, in base ai seguenti criteri:
 - da 0 a 2 punti per la partecipazione a progetti in collaborazione con altri Atenei (nazionali ed internazionali),
 - da 0 a 2 punti per attività con finalità solidali;
 - da 0 a 2 punti per attività di sostegno al placement in uscita;
 - da 0 a 2 punti per la realizzazione di progetti con finalità pratiche ed integrative alla didattica;
 - da 0 a 2 punti per la realizzazione di iniziative culturali e sociali finanziate dall'Ateneo;

I servizi offerti e le attività svolte dalle Associazioni, devono essere presentati agli uffici della Direzione I per l'inoltro alla Commissione, con una relazione sottoscritta da 25 studenti. Alla relazione dovrà essere allegato l'elenco degli studenti firmatari con specifica del nome,

cognome e della matricola. L'inosservanza dell'obbligo di relazione può costituire motivo di revoca degli spazi assegnati.

ART. 11 – Effetti dell'iscrizione

1. Alle Associazioni Studentesche che hanno ottenuto l'iscrizione all'Albo:

- è concesso l'utilizzo, nella loro attività di comunicazione esterna, del riferimento all'iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
- è assegnato un indirizzo di posta elettronica istituzionale e uno spazio dedicato sul sito web dell'Ateneo (nel quale dovranno essere pubblicati l'atto costitutivo dell'Associazione Studentesca e lo statuto, l'indicazione del nominativo del rappresentante legale, le finalità dell'Associazione e i campi di interesse, nonché il codice fiscale e la partita IVA, quest'ultima se posseduta).

ART. 12 - Norme finali e transitorie

In sede di prima applicazione il termine di cui all'art. 7 è fissato in 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.